

Al richiedente sarà comunicata la decadenza nei modi sopra indicati per le revoche.

ART. 11

REGIME TARIFFARIO PER L'USO DEL SOTTOSUOLO PUBBLICO - GARANZIE - CAUZIONI

1. In conformità ai disposti di cui all'art. 93, D.Lgs. 259/2003, gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne il comune delle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'ente locale. Nessun altro onere finanziario o reale è imposto a detti soggetti fatta salva l'applicazione della C.O.S.A.P. secondo la disciplina di cui al relativo regolamento ovvero dell'eventuale contributo *una tantum* per spese di costruzione delle gallerie di cui all'art. 47, comma 4 del D.Lgs. 507/1993.
2. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 1, il Comune definisce le tariffe per l'uso delle infrastrutture polifunzionali di proprietà comunale (L.R. n° 26/03 e Direttiva 03/03/1999).
Tali tariffe sono approvate dal Consiglio Comunale nel rispetto delle disposizioni in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il Concessionario (richiedente), come previsto dal Codice della Strada, al momento del rilascio della autorizzazione dovrà versare deposito cauzionale, a garanzia della corretta esecuzione delle opere, dei riempimenti e ripristini eventualmente non effettuati a perfetta regola d'arte e/o non rispondenti alle prescrizioni impartite, nonché degli eventuali danni arrecati nel corso dei lavori.
3. Ai sensi dell'art. 47, comma 4 del D.Lgs. 507/1993, qualora il Comune provveda direttamente alla costruzione di infrastrutture sotterranee per il

passaggio di condutture, cavi ed impianti, può imporre un contributo una tantum alle spese di costruzione delle stesse, che non può superare, complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.

4. A garanzia dell'esatta esecuzione dei lavori e, comunque, del rispetto di quanto prescritto dall'autorizzazione rilasciata, il richiedente, al momento del rilascio della medesima autorizzazione, produrrà idonea cauzione, stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale, in seguito "Ufficio del Sottosuolo", in relazione a tipologia e sensibilità della strada/piazza, andamento dello scavo previsto, computate unitariamente come sotto riportato.

L'ammontare della cauzione da costituire è quantificato:

- in Euro 75,00 (settantacinque/00) al metro quadrato per strade pavimentate in bitumato;
- in Euro 140,00 (centoquaranta/00) al metro quadrato per strade pavimentate in cubetti di porfido, massetti autobloccanti, pavimentazioni speciali;
- in Euro 100,00 (cento/00) al metro quadrato per scavi su marciapiede con manto in asfalto;
- in Euro 160,00 (centosessanta/00) al metro quadrato per scavi su marciapiede pavimentati in cubetti di porfido, massetti autobloccanti, pavimentazioni speciali.

Gli importi riportati, potranno essere aggiornati secondo la variazioni annuali degli indici ISTAT.

Rimane stabilito che detti importi saranno applicati per lavori di importi superiori a €. 400,00. Per ripristini inferiori a detto importo resta comunque fissato un deposito cauzionale di €. 400,00.

Nel caso di società che erogano servizi pubblici, qualora non già concordate, l'Amministrazione Comunale valuterà secondo le circostanze, la possibilità di far depositare una cauzione annuale di importo pari ad Euro 200,00 a metro lineare, riferita ad una lunghezza da stabilirsi, preventivamente, di anno in

anno con il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di questo Ente, a copertura di tutti i ripristini realizzabili nell'arco dell'anno.

La cauzione può essere costituita nei seguenti modi:

- in contanti, da depositarsi presso la tesoreria comunale ;
- mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Tesoriere comunale e depositato presso l'Ufficio Ragioneria del Comune di Luino;
- mediante fideiussione bancaria, rilasciata da una delle aziende di credito riconosciute ai sensi di legge, con termine adeguato alla data di ultimazione dei lavori e comunque rinnovabile qualora il protrarsi di tale termine dovesse andare oltre la scadenza originariamente prevista;
- mediante polizza fideiussoria assicurativa, rilasciata da una delle imprese di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge, con termine adeguato alla data di ultimazione dei lavori e comunque rinnovabile qualora il protrarsi di tale termine dovesse andare oltre la scadenza originariamente prevista;

In caso di mancata presentazione della cauzione, non verrà rilasciata la relativa autorizzazione.

La cauzione sarà restituita al richiedente ovvero si procederà allo svincolo della polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, previa richiesta del richiedente medesimo, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di esecuzione del tappeto d'usura, ovvero del ripristino del porfido o ciottolato e comunque su accertamento della regolare esecuzione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Lo svincolo del deposito cauzionale per le società che erogano servizi, sarà effettuato su richiesta del richiedente nell'arco di 4 (quattro) mesi dalla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento. Lo svincolo del deposito cauzionale per le società predette potrà anche essere richiesto anticipatamente qualora la società attesti di non procedere all'esecuzione di ulteriori scavi per il periodo rimanente dell'anno.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale.

ART. 12

SANZIONI

1. L'Ufficio Tecnico Comunale, in seguito "Ufficio del Sottosuolo", provvede a far conoscere e osservare le disposizioni del Regolamento.
2. Chiunque viola le disposizioni contenute nella concessione, sarà soggetto alle sanzioni di cui al Codice della Strada. La violazione delle suddette disposizioni comporta l'obbligo della rimozione delle opere realizzate a carico e spese dell'autore delle stesse.
3. Oltre alle eventuali disposizioni sanzionatorie previste da norme statali e regionali, nei provvedimenti di autorizzazione sono previsti i seguenti casi di applicazione di penali, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno prodotto all'Amministrazione comunale:
 - (a) per lavori eseguiti in difformità delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, sia per quanto riguarda l'esecuzione tecnica dello scavo e dell'infrastruttura sotterranea sia per quanto riguarda il relativo ripristino;
 - (b) per lavori eseguiti oltre il termine di ultimazione fissato nell'autorizzazione;
 - (c) per scavi la cui lunghezza ecceda quella autorizzata;
 - (d) per gli interventi di manutenzione delle infrastrutture dell'Operatore che